

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2192-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 1975*

*modificato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 marzo 1976 (V. Stampato n. 4109)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(BUCALOSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 1976*

**Norme per l'istituzione del Servizio sismico e disposizioni
inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e
dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975
in comuni della provincia di Perugia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina

Art. 1.

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il Servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Servizio sismico cura:

il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;

lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

Art. 2.

Il Servizio sismico, istituito ai sensi del precedente articolo 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.

Il comitato di cui al comma precedente è composto, oltre che dal presidente, da

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per l'istituzione del Servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia

Art. 1.

Identico.

Identico:

la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

identico;

identico;

identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro dei lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con Enti ed Istituti specializzati.

Art. 3.

Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad Enti territoriali, ad Osservatori o Istituti universitari.

Art. 4.

Il personale da adibire al Servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al Servizio sismico.

In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al Servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.

Art. 5.

La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi istituiti, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con Istituti pubblici altamente specializzati.

Art. 6.

Le spese relative all'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli gravano sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7. *

Per opere di soccorso e di ricostruzione relative a terremoti che abbiano a verificarsi a partire dall'entrata in vigore della presente legge e che siano di estensione ed entità particolarmente gravi, dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare gli interventi straordinari di cui all'articolo 8, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativi:

a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;

b) alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici pubblici e di uso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Stralciato.

* Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo approvato dal Senato sono stati stralciati dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1976 e costituiscono il disegno di legge n. 4109-bis-Camera con il titolo: « Norme relative ad interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione a seguito di sismi di estensione ed entità particolarmente gravi ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) alla sistemazione e alla riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili;

e) alla erogazione di sovvenzioni straordinarie agli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 8. *

I contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 7 per la riparazione dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente, risultante da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

Dopo la presentazione della perizia giurata l'ufficio del Genio civile autorizza l'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura prevista dai commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti appresso indicati:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Agli effetti del comma precedente, l'Ufficio tecnico erariale provvede all'accertamento della consistenza dei fabbricati, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano ovvero queste risultino distrutte o perdute.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 7 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 9. *

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 8 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo 7. Tale decreto indicherà gli uffici ai quali vanno inoltrate le domande nonchè i termini per la presentazione delle perizie e dell'ulteriore documentazione che si renderà necessaria.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio del Genio civile.

Art. 10. *

Per gli interventi indicati nel precedente articolo 7 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ap-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

posito fondo il cui ammontare è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede alla determinazione della somma che, in relazione agli eventi verificatisi, va destinata agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* del precedente articolo 7 nonchè delle zone di intervento. Con lo stesso decreto si provvede al trasferimento delle somme relative dal fondo di cui al comma precedente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed ove necessario al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per gli interventi di cui alla lettera *d)* del predetto articolo 7.

Art. 11.

Per far fronte agli interventi previsti nel precedente articolo 7, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni dell'alta Valnerina in provincia di Perugia, indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni, lire 4.500 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 e lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello stesso stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni, lire 3.000 milioni e lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni 1975, 1976 e 1977.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

Per gli interventi di cui al comma successivo del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975 nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Lo stanziamento di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per i comuni di cui al comma precedente, le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 8 devono essere presentate al competente ufficio del Genio civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 7, presentando la relativa domanda entro i termini sopra indicati.

L'apposita perizia di spesa è approvata dall'Ufficio del Genio civile competente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.

Soppresso. (V. art. 8)

Soppresso. (V. art. 8)

Soppresso. (V. art. 8)

Art. 8.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.

I benefici previsti dall'articolo 2, lettera c) del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Il limite di cinque milioni indicato nell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unità immobiliare, è elevato a lire otto milioni per la prima unità abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972 nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.

Art. 9.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per il 1976.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

Provincia di Perugia.

Comuni di:

- 1) Cascia;
- 2) Cerreto di Spoleto;
- 3) Monteleone di Spoleto;
- 4) Norcia;

- 5) Poggiodomo;
- 6) Preci;
- 7) S. Anatolia di Narco;
- 8) Scheggino;
- 9) Sellano;
- 10) Vallo di Nera.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

Provincia di Perugia.

Identico:

- 1) *identico;*
- 2) *identico;*
- 3) *identico;*
- 4) *identico;*
- 5) Pietralunga;
- 6) *identico;*
- 7) *identico;*
- 8) *identico;*
- 9) *identico;*
- 10) *identico;*
- 11) *identico.*